



COMUNE DI MOLFETTA

STATUTO

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 in data 27 febbraio 1992, presa d'atto S.P. CO.RE.CO. Bari in seduta del 27 marzo 1992 con decisione n. 2759, pubblicato sul B.U.R. Puglia n. 96 suppl. in data 15 maggio 1992.

Revisionato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 93 in data 11 marzo 2002, presa d'atto S.P. CO.RE.CO. Bari in seduta del 20 marzo 2002 con decisione n. 480, pubblicato sul B.U.R. Puglia n. 45 in data 10 aprile 2002.

Ultima modifica approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 67 in data 16 dicembre 2015 e pubblicata sul B.U.R. Puglia n. 8 suppl. del 28 gennaio 2016.



La città di Molfetta

grazie alla sua nobile e secolare storia, esprime e promuove i valori del lavoro, della cultura, della solidarietà, del dialogo, della tolleranza, della pace e della libertà, della vita e della famiglia.

Il mare e i sofferti itinerari migratori, hanno levigato i tratti della sua indole intraprendente e coraggiosa, aprendo continuamente la comunità a orizzonti planetari.

Lo stesso ricchissimo patrimonio architettonico e archeologico, testimonia che la città di Molfetta è divenuta nel tempo un crocevia nevralgico per l'incontro tra le culture, le civiltà d'Europa e quelle del Mediterraneo.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

CAPO I PRINCIPI ISTITUZIONALI E PROGRAMMATICI

Art. 1 -Il Comune di Molfetta

1. Il Comune di Molfetta, ente autonomo entro l'unità della Repubblica, secondo le norme della Costituzione, i principi fissati dalle leggi, le norme del presente Statuto, i propri regolamenti e nel rispetto delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, promuove lo sviluppo della comunità locale concorrendo al progresso civile, culturale, economico e sociale della comunità nazionale.
2. Il Comune ha come suo segno distintivo lo stemma (allegato A). Nelle cerimonie ufficiali fa uso del gonfalone.
3. Nelle cerimonie ufficiali a Palazzo civico, vengono esposti il gonfalone della città di Molfetta, la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea.
4. Il territorio del Comune comprende la parte di suolo nazionale delimitato secondo la legge (allegato B).

Art. 2 - Funzioni

1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne persegue lo sviluppo, attivando e stimolando tutte le forme di partecipazione alle scelte della vita amministrativa.
2. Il Comune è titolare di funzioni proprie; esercita altresì tutte le funzioni ad esso attribuite e delegate dalle leggi dello Stato e della Regione, secondo il principio della sussidiarietà, per regolare in forma allargata di democrazia, la vita della comunità, la promozione delle risorse umane e la corretta gestione del territorio.

Art. 3 -Finalità

1. Il Comune favorisce la piena attuazione dei principi di pace, libertà, uguaglianza, giustizia sociale e di pari dignità dei cittadini, per il completo sviluppo della persona umana.
2. Ripudia ogni forma di violenza tra le persone, tra i gruppi sociali e verso l'ambiente.
3. Ispira la propria azione al principio inderogabile di solidarietà nell'affermazione dei diritti sociali di cittadinanza e per il superamento degli squilibri e degli ostacoli di ordine economico e sociale esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale.
4. Promuove la cultura d'Europa come valore sovranazionale in cui la molteplicità di storie, culture e costumi, costituisce la base della sua unità politica.



5. Garantisce la tutela dei diritti dell'uomo a tutti coloro che, di diversa cittadinanza e nazionalità, decidano d'integrarsi nella comunità.
6. Assicura che lo sviluppo economico sia prodotto da una adeguata valorizzazione delle risorse umane, dell'ambiente e del patrimonio naturale, storico e culturale.

Art. 4 - Obiettivi programmatici

1. Il Comune si impegna a valorizzare il Centro Antico proteso verso il mare riconoscendo in esso la matrice dell'identità storica della città. Si impegna, altresì, a valorizzare l'intero Centro Storico quale punto di partenza per un progetto capace di integrare centro e periferia attraverso metodologie organiche di riqualificazione.
2. Il Comune concorre a realizzare lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità locale, operando per:
 - a) tutelare e sviluppare le risorse ambientali, culturali, territoriali, naturali e turistiche nell'interesse della collettività ed in funzione di una sempre più alta qualità della vita;
 - b) favorire la piena occupazione dei lavoratori, la tutela dei loro diritti e lo sviluppo delle loro attitudini e capacità professionali;
 - c) contenere il fenomeno della emigrazione per bisogno, garantire i collegamenti con le comunità molfettesi all'estero ed assicurare le migliori condizioni a quanti, cittadini stranieri, intendono integrarsi nella città;
 - d) promuovere le condizioni e le azioni positive atte a favorire la piena parità di fatto tra uomini e donne;
 - e) assicurare la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche promuovendo lo sviluppo delle forme di associazionismo economico e della cooperazione;
 - f) curare l'attuazione di un efficiente e valido sistema di politiche sociali verso i soggetti più deboli della comunità;
 - g) realizzare un sistema integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della salute, volto ad eliminare ogni forma di disagio sociale e personale, anche con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato e degli organismi non lucrativi di utilità sociale, promuovendo l'istituzione di strutture decentrate per l'assistenza alla famiglia, alla maternità, all'infanzia, agli anziani, agli invalidi e disabili e per la prevenzione, l'assistenza ed il recupero della tossicodipendenza e della devianza minorile, nonché per il reinserimento sociale degli ex detenuti;
 - h) assicurare il diritto allo studio ed alla cultura fino ai livelli più alti;
 - i) tutelare i beni culturali e sostenere le tradizioni popolari;
 - j) curare e valorizzare la tradizione autentica del dialetto molfettese;
 - k) promuovere e sostenere iniziative adeguate per l'organizzazione del tempo libero con particolare riguardo alle attività culturali, turistiche, sociali, e sportive dilettantistiche;
 - l) favorire l'associazionismo giovanile e promuovere l'istituzione di servizi per la gioventù;
 - m) promuovere interventi per la pace e la solidarietà internazionale, con particolare riferimento al bacino mediterraneo.

Art. 4- bis – Riconoscimento dello status dell'acqua come bene comune pubblico

1. Il Comune di Molfetta riconosce il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua potabile come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile; lo status dell'acqua come bene comune pubblico e garantisce che la proprietà e la gestione della rete di acquedotto,



distribuzione, fognatura e depurazione siano pubbliche e inalienabili.

2. Il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale di interesse generale.
3. Il Comune di Molfetta, in attuazione della Costituzione e in armonia con i principi comunitari, al fine di realizzare la coesione economica-sociale e territoriale, promuovere la solidarietà, garantisce la protezione dell'ambiente e della salute e il diritto di tutti all'accesso ai beni primari, anche in considerazione delle peculiarità locali, promuove la realizzazione di tale specifica missione non attraverso i privati e le regole della concorrenza, bensì attraverso la gestione del servizio idrico integrato effettuata da un soggetto di diritto pubblico.
4. Il Comune si fa promotore altresì, nelle sedi istituzionali opportune, del diritto, per ogni abitante del territorio comunale, alla disponibilità domestica di un quantitativo minimo vitale giornaliero, individuato in almeno 50 litri per persona al giorno, come stabilito dall'OMS.

Art. 5 - Metodo della programmazione

1. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione, persegue il raccordo con la programmazione della Regione Puglia e della Provincia e favorisce ogni forma di collaborazione con gli altri Comuni.
2. In armonia con gli indirizzi di programmazione nazionale e regionale provvede alla formazione del programma di sviluppo locale e alla definizione ed attuazione di specifici piani di intervento, assicurando la partecipazione dei cittadini, dei sindacati, delle forme di cooperazione e delle altre organizzazioni sociali ed economiche esistenti nel territorio.

Art. 6 - Diritto alla partecipazione

1. Il Comune attua il più ampio decentramento politico-amministrativo.
2. Riconosce il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali intermedie, degli enti e delle associazioni che esprimono interessi ed istanze di rilevanza sociale, a partecipare alla formazione e all'attuazione delle sue scelte programmatiche e in generale all'esercizio della funzione amministrativa.
3. Assicura la più ampia informazione sulla propria attività come presupposto per una effettiva partecipazione della comunità locale alla vita politico-amministrativa.
4. L'esercizio di tale diritto avviene nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti comunali.

Art. 7 - Albo Pretorio

1. Il Comune utilizza l'Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni, delle ordinanze, dei manifesti e di tutti gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

CAPO II FUNZIONI E COMPITI

Art. 8 - Governo del territorio

1. Il Comune concorre alla tutela del suolo, dell'aria, delle risorse idriche, dell'ambiente e del paesaggio e adotta gli strumenti urbanistici per l'ordinato sviluppo degli insediamenti umani e produttivi. Il Comune preserva altresì il territorio da qualsiasi insediamento nucleare.
2. Il Comune ribadisce la propria vocazione a tutela della pace e dell'ambiente e pertanto ripudia qualsiasi insediamento produttivo collegato alla produzione bellica o che possa in qualsiasi modo recare danno all'ambiente.



3. Il Comune disciplina e provvede, in forma diretta o indiretta anche a mezzo di apposite aziende o società, alla raccolta, al trasporto, allo smaltimento dei rifiuti, al trasporto pubblico urbano, all'incremento e salvaguardia del verde pubblico.
4. Il Comune coordina la propria azione con quella degli altri Enti locali anche al fine di ottimizzare le proprie risorse, ridurre le spese e accorpare la gestione di servizi di bacino sovracomunale.

Art. 9 - Sviluppo economico

1. Il Comune, nell'esercizio delle sue funzioni, persegue lo sviluppo economico sostenibile della collettività, anche attraverso le più ampie forme di concertazione.
2. Sostiene e promuove ogni idonea iniziativa rivolta a favorire e potenziare le attività economiche e produttive di beni e servizi.
3. In tale ambito il Comune tutela e valorizza le realtà professionali tradizionali e favorisce le nuove professionalità connesse a ciascun settore produttivo; valorizza i prodotti tipici locali e promuove le necessarie forme associative anche per agevolare il ricorso al credito.
4. Particolare attenzione viene rivolta al mondo giovanile attraverso la valorizzazione economico-sociale delle iniziative dirette allo sviluppo articolato della comunità che, anche attraverso la cooperazione e l'associazionismo, consentano l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

Art. 10 - Politiche sociali

1. Il Comune pone al centro della sua azione sociale la tutela della persona umana nella sua totalità e fin dalla sua esistenza, promuovendo la solidarietà tra i cittadini con particolare attenzione alle fasce di popolazione più svantaggiate ed emarginate. Opera per rimuovere tutte le discriminazioni che limitano l'esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza.
2. Il Comune tutela i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; ne promuove in particolare il diritto alla salute, alla socializzazione, allo studio, e alla formazione nella scuola, in famiglia e nelle realtà sociali ed educative.
3. Il Comune favorisce la partecipazione civica dei giovani, opera per eliminare le situazioni di disagio e di devianza, concorre a promuovere la loro crescita culturale, sociale e professionale.
4. Il Comune, riconoscendo il fondamentale ruolo sociale degli anziani nella comunità cittadina, ne tutela i diritti e la dignità e si impegna a garantire il sostegno e i servizi necessari a prevenire e rimuovere situazioni di emarginazione e di povertà, collaborando con associazioni legalmente costituite e senza fine di lucro che abbiano come finalità primarie il riconoscimento dei diritti e della dignità degli anziani.
5. Il Comune garantisce una efficace azione di coordinamento degli interventi svolti dai servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel territorio a favore dei disabili, operando in particolare per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
6. Il Comune attua politiche sociali a sostegno delle famiglie.
7. Il Comune esercita le funzioni amministrative nel settore dei servizi sociali in forma diretta ed indiretta, collaborando anche con le associazioni e gli organismi che, senza fini di lucro, operano nel settore sociale.

Art. 11 - Tutela degli animali e della flora

1. Il Comune promuove ed assume come finalità pubblica, nell'ambito delle proprie competenze, la tutela degli animali preservandoli da ogni azione che implichi crudeltà e violenza gratuita. A tal fine, potrà avvalersi della collaborazione delle associazioni legalmente costituite e senza fini



di lucro che abbiano come finalità primaria il riconoscimento e la tutela dei diritti degli animali. Con analoga attenzione il Comune promuove la tutela della flora e ne favorisce l'educazione al rispetto.

Art. 12 - Attività sportive

1. Il Comune riconosce e valorizza il fondamentale ruolo sociale, educativo, formativo e culturale della pratica sportiva.
2. Il Comune tutela e favorisce l'attività sportiva motoria, ricreativa ed agonistica.

Art. 13 - Servizi di competenza statale e regionale

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica, di leva militare e di servizio civile. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.
2. Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale e regionale che gli competono per legge.
3. Il Comune favorisce e promuove il raccordo ed il coordinamento con le autorità giudiziarie e di ordine pubblico per una più efficace tutela della sicurezza.

TITOLO II ORGANI DEL COMUNE

Art. 14 - Norme generali

1. Sono organi fondamentali del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.
2. Sono organi a rilevanza istituzionale, il Presidente del Consiglio, la Commissione Affari Istituzionali, le Commissioni consiliari permanenti ed il collegio dei revisori.
3. Spetta agli Organi elettivi la funzione di rappresentanza democratica della Comunità.
4. L'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli Organi elettivi sono regolati dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

CAPO I IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 15 - Poteri del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità dalla quale è eletto.
2. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, delibera gli indirizzi politico-amministrativi dell'Ente e ne controlla la piena attuazione.
3. Le attribuzioni generali del Consiglio, quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, sono esercitate su tutte le attività del Comune come previsto per legge.
4. Il Consiglio Comunale partecipa alla definizione delle linee programmatiche presentate dal Sindaco e ne verifica annualmente l'attuazione.
5. Il Consiglio Comunale conforma l'azione dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare l'imparzialità e la corretta gestione amministrativa.



Art. 16 - Competenze del Consiglio

1. Spetta al Consiglio Comunale approvare e conseguentemente modificare i seguenti atti fondamentali:
 - a) lo Statuto dell'Ente e delle Aziende speciali;
 - b) i Regolamenti con esclusione di quelli previsti dall'art. 48, comma 3°, del T.U. EE.LL. n. 267/2000;
 - c) i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - d) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, il rendiconto, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
 - e) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comune e Regione, Provincia e AUSL, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - f) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e partecipazione;
 - g) l'organizzazione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di Aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - h) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con l'esclusione della determinazione delle relative aliquote, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - i) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - j) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
 - k) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari;
 - m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni, ad esso espressamente riservata dalla legge. Gli indirizzi deliberati dal Consiglio sono comprensivi dei criteri di nomina che il Sindaco deve rispettare e dei requisiti soggettivi che i soggetti da nominarsi devono possedere.
 - n) la definizione degli indirizzi di cui al comma 7 dell'art.50 del T.U. n.267/2000, previa consultazione delle Organizzazioni Sindacali, Sociali e di Categoria.
2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
3. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità d'opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la



partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale.

4. Il Consiglio Comunale può indire conferenze e promuovere incontri per informare i cittadini sulla propria attività e su temi di particolare interesse, con la partecipazione di formazioni sociali e soggetti pubblici o privati.

Il Consiglio Comunale nella sua autonomia organizzativa e funzionale, esercitata nei modi indicati dal presente Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale, utilizza apposite risorse previste con propri capitoli del Bilancio Comunale.

Art. 17 - Elezione, composizione, durata in carica e decadenza

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità e alla decadenza dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.
2. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.
3. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare i provvedimenti urgenti ed improrogabili.
4. Il Regolamento del Consiglio disciplina i casi e le modalità per la pronuncia di decadenza dei Consiglieri ripetutamente assenti alle sedute consiliari ingiustificatamente.
5. La decadenza potrà essere pronunciata dal Consiglio Comunale solo in caso di almeno tre assenze consecutive e previa formale contestazione a cura del Presidente, in modo da garantire al Consigliere il diritto di far valere le cause giustificative.

Art. 18 - Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera Comunità, senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.
3. I Consiglieri, secondo la procedura stabilita dal Regolamento del Consiglio, hanno diritto:
 - a) di esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;
 - b) di formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di risoluzioni;
 - c) di ottenere dagli uffici comunali, Aziende speciali, enti strumentali e società controllate o partecipate, con le modalità stabilite dal Regolamento, informazioni, copie di atti e documenti che siano utili all'espletamento del loro mandato con l'obbligo di osservare il segreto nei casi previsti dalla legge e dal Regolamento;
 - d) alle indennità stabilite dalla legge.
4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, sono assunte immediatamente al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni, quale risulta dal protocollo.
Non si dà luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141 del T.U. n. 267/2000;
5. Ad ogni fine previsto dalla legge e dallo Statuto, Consigliere anziano è il Consigliere che ha riportato nelle ultime elezioni la maggiore cifra individuale determinata ai sensi dell'art.40, comma 2° del T.U. n. 267/2000, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri ai sensi di legge.



6. Il Segretario rende noto tramite manifesto, da affiggersi nei principali luoghi pubblici l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio del preventivo e del rendiconto delle spese elettorali di cui all'art. 30, comma 2, legge n° 81/93, per i candidati proclamati eletti.
7. I Consiglieri comunali sono obbligati ad eleggere un domicilio nel territorio del Comune al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette.
8. Per la partecipazione alle sedute o riunioni dell'Ufficio di Presidenza, della Commissione Affari Istituzionali e delle commissioni formalmente costituite ed equiparate a tutti gli effetti alle Commissioni Consiliari permanenti, al Consigliere competono i permessi ed i gettoni di presenza previsti dalla normativa vigente per le stesse Commissioni, nelle forme e nei limiti stabiliti dal Regolamento del Consiglio Comunale.
9. Il singolo Consigliere può chiedere che i gettoni di presenza siano trasformati in indennità di funzione. In caso di assenza, esclusa quella giustificata e tale valutata dall'Ufficio di Presidenza sulla base di quanto stabilito dal Regolamento del Consiglio, l'indennità mensile è ridotta in proporzione al numero delle assenze ingiustificate.

Art. 19 - Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio Comunale adotta, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente Statuto, i Regolamenti, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, informandoli a rigorosi principi di trasparenza e correttezza amministrativa.
2. Nella fase di elaborazione dei regolamenti viene garantita la consultazione dei Comitati, delle Consulte e delle Associazioni iscritte all'Albo Comunale, ove esistenti.
3. Immediatamente dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale dei regolamenti, oltre l'affissione nell'Albo Pretorio, viene data notizia mediante più adeguata informazione.
4. I regolamenti, divenuti esecutivi, sono pubblicati all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrano in vigore al termine della pubblicazione.

Art. 20 - Potere sanzionatorio

1. Le contravvenzioni ai Regolamenti Comunali e alle ordinanze sindacali sono punite nell'ambito dell'autonomia dell'Ente, con sanzioni amministrative la cui entità è di norma stabilita negli stessi regolamenti ed ordinanze sindacali.
2. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le violazioni delle norme dei regolamenti comunali per le quali non sia stata predeterminata la sanzione amministrativa pecuniaria sono punite con la sanzione amministrativa non inferiore a €25,00 e non superiore a €1.030,00.
3. Con la stessa sanzione sono punite le violazioni al dispositivo delle ordinanze del Sindaco emesse in conformità delle leggi e dei regolamenti.
4. Il Sindaco, con proprio provvedimento, determina i limiti edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie per ciascuna fattispecie violativa delle norme di regolamenti comunali e del dispositivo delle ordinanze sindacali, osservando quanto disposto nel comma 2 dell'articolo 10 della legge 24/11/1981 n. 689.
5. Il Sindaco con proprio provvedimento provvede all'aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al precedente comma ogni biennio in misura pari all'intera variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatosi nel biennio precedente. Il provvedimento del Sindaco viene emanato entro il 1° dicembre e produce i suoi effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo.



Il provvedimento del Sindaco è pubblicato all'Albo Pretorio e produce i suoi effetti, comunque, il 15° giorno successivo a quello di pubblicazione.

6. Per tutto quanto concerne l'accertamento delle violazioni, l'applicazione delle conseguenti sanzioni amministrative pecuniarie e lo stesso procedimento sanzionatorio, ivi compresa l'opposizione e l'ordinanza di ingiunzione, si applicano i principi, i criteri, i termini e le modalità di cui alla legge 689/81.
7. Il pagamento in misura ridotta, in sede di redazione del verbale di contestazione, sarà individuato sulla base di quanto disposto dall'art. 16, comma 1, legge 689/81, pertanto l'organo accertatore, in sede di redazione del verbale di contestazione dell'illecito amministrativo o l'autorità competente ex art. 17 della stessa legge 689/81, in sede di redazione delle ordinanze di ingiunzione, applicheranno le disposizioni rispettivamente di cui agli articoli 16 ed 11 della citata legge 689/81.
8. I proventi delle sanzioni amministrative relative alle violazioni accertate dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali spettano al Comune e sono destinati dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio di Previsione.

Art. 21 - I gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo consiliare, salvo diversa comunicazione dei singoli. La rappresentanza e le prerogative proprie del Gruppo consiliare sono attribuite al Consigliere unico eletto nella lista ed ai Consiglieri eletti in quanto candidati Sindaci che non abbiano aderito ad altro gruppo. Per la formazione di nuovi gruppi o di gruppi misti, sono necessari almeno tre Consiglieri.
2. Ciascun gruppo elegge nel proprio seno il capogruppo e ne comunica al Presidente del Consiglio il nome entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto. In mancanza di tale comunicazione, viene considerato capogruppo il Consigliere anziano del gruppo, secondo quanto stabilito dall'art.18, comma 5. L'Amministrazione Comunale assicura la dotazione di strutture e servizi per garantire il funzionamento dei gruppi, in base al Regolamento che ne disciplina l'attuazione.

Art. 22 – Commissione Affari Istituzionali

1. E' istituita, nelle forme previste dal Regolamento, la Commissione Affari Istituzionali, già conferenza dei Capi gruppi, che è composta dal Presidente del Consiglio e dai Capi Gruppo Consiliari o da Consiglieri da loro delegati appartenenti allo stesso gruppo.
2. La Commissione Affari Istituzionali è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio.
3. Il Sindaco è informato dal Presidente del Consiglio del giorno e dell'ora delle riunioni della Commissione Affari Istituzionali e può intervenire.
4. Il Regolamento determina i poteri della Commissione Affari Istituzionali e ne disciplina organizzazione e forme di pubblicità.

Art. 23 - Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, delibera, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, l'istituzione nel suo seno di Commissioni consultive permanenti.
2. Ove un gruppo sia composto da un numero di Consiglieri insufficiente a garantire la presenza di un suo componente in tutte le Commissioni istituite, ciascun Consigliere di tale gruppo sceglie le due Commissioni delle quali intende far parte con diritto di voto. Il Consigliere può partecipare ai lavori delle commissioni nelle quali non è membro, solo con diritto di parola.



3. Le Commissioni consiliari permanenti svolgono funzione consultiva e di controllo su tutta l'attività dell'Amministrazione.
4. Nell'ambito dei settori di competenza, svolgono funzione propositiva in ordine a tutta l'attività dell'Amministrazione e dello stesso Consiglio.
5. Relazionano al Consiglio sull'andamento e sui problemi specifici inerenti al funzionamento e all'attività delle aziende speciali delle società partecipate e dei Consorzi cui l'Amministrazione è consorziata.
6. Approfondiscono, su speciale delegazione del Consiglio Comunale o anche di propria iniziativa, lo studio dei problemi di interesse generale o specifico relativo al ruolo ed alle funzioni dell'Ente.
7. Le Commissioni consiliari permanenti possono chiedere al Presidente del Consiglio la iscrizione di argomenti all'O.d.G. del Consiglio. L'eventuale iscrizione di dette proposte potrà essere disposta dal Presidente del Consiglio, sentita la Commissione Affari Istituzionali.
Il Regolamento disciplina, altresì, le dotazioni di personale da assegnare alle Commissioni consiliari.
8. Il Regolamento determina il numero, le modalità di nomina, le funzioni, i poteri e i mezzi delle Commissioni; ne disciplina l'organizzazione e assicura nelle forme più idonee la pubblicità dei lavori e degli atti.
9. Il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale, gli Assessori, hanno diritto e, se richiesto, l'obbligo di partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.
10. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni dei responsabili degli uffici comunali, degli amministratori e dei dirigenti degli enti e aziende dipendenti dal Comune, nonché di sentire rappresentanti di associazioni, enti e organizzazioni di volontariato. La Commissione può inoltre invitare tecnici che ricoprono incarichi per conto del Comune.

Art. 24 - Commissioni speciali

1. Il Consiglio può, altresì, istituire:
 - a) Commissioni per lo studio e la valutazione dei programmi e piani di particolare rilevanza che non rientrano nella competenza ordinaria delle Commissioni permanenti;
 - b) Commissioni conoscitive alle quali i titolari degli uffici del Comune, di enti e di aziende da esso dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio;
 - c) Commissioni d'indagine: in tale ipotesi la relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza dei Consiglieri assegnati ed indicare le motivazioni e l'oggetto.
2. Le deliberazioni di nomina delle Commissioni speciali stabiliscono la composizione, la presidenza, le modalità di funzionamento e le forme di pubblicità.
3. Ove vengano istituite commissioni di garanzia o di controllo la presidenza delle stesse è attribuita alla minoranza.

Art. 25 - Commissione Consiliare per le pari opportunità tra uomo e donna

1. Il Consiglio Comunale nomina una "Commissione consiliare per le pari opportunità tra uomo e donna" con il compito di proporre azioni, iniziative e progetti atti a promuovere le pari opportunità fra donne e uomini.
2. Il Regolamento determina la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione.



Art. 26 - Presidenza del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal Consigliere anziano fino alla elezione del presidente. Qualora il Consigliere anziano sia assente o impedito, o rifiuti di presiedere la prima seduta del Consiglio, la Presidenza è assunta dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma 5 dell'art. 18 del presente Statuto, occupa il posto immediatamente successivo.
2. Il Consigliere anziano presiede, altresì, la seduta in caso di contemporaneo obbligo di astensione del Presidente e dei vicepresidenti, ai sensi dell'art. 78, comma 2°, del T.U. n. 267/2000 od in caso di loro contemporanea assenza.
3. Il Presidente è eletto dal Consiglio Comunale nella prima seduta, dopo le operazioni di convalida e surroga dei Consiglieri, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza, si procederà nella stessa seduta all'elezione del Presidente a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
4. Il Consiglio, sempre in prima seduta, elegge altresì con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, due Vice Presidenti, di cui uno espressione della minoranza, che esercitano le funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente. Ad uno dei Vice Presidenti saranno attribuite le funzioni vicarie del Presidente, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
5. Il Presidente esercita le funzioni di predisposizione, coordinamento, guida e disciplina dei lavori del Consiglio Comunale.
6. Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale e tutela le prerogative dei Consiglieri garantendo l'esercizio effettivo delle loro funzioni. Assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
7. Distintivo del Presidente del Consiglio è una fascia azzurra con lo stemma della Repubblica su un verso e lo stemma del Comune sull'altro, da portarsi a tracolla.
8. Il Presidente convoca e presiede, altresì, la Commissione Affari Istituzionali.

Art. 27 - Cessazioni dalla carica

1. Il Presidente ed i Vice presidenti, cessano dalla carica per dimissioni, revoca o decadenza.
2. Le dimissioni dalla carica di Presidente o Vice Presidente saranno sottoposte al Consiglio Comunale nella prima seduta, da tenersi entro 15 giorni dalla presentazione.
3. Il Presidente ed i Vice Presidenti possono essere revocati con apposita deliberazione approvata dal Consiglio Comunale a scrutinio palese ed a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, su proposta motivata di almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati.
4. Il Presidente o i Vice presidenti, decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.

Art. 28 - Ufficio di Presidenza

1. Il Presidente ed i due Vice Presidenti costituiscono l'Ufficio di Presidenza. L'Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e si pronuncia sull'interpretazione delle norme regolamentari del Consiglio Comunale. In caso di diversità di opinione, da farsi constatare nel verbale delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza, prevale il parere del Presidente del Consiglio.
2. L'Ufficio di Presidenza svolge ogni altra funzione prevista dal presente Statuto e dal Regolamento del Consiglio, assistito dall'apposito Servizio del Consiglio.
3. Il Consiglio Comunale assegna, con apposita deliberazione, idonee strutture, adeguata dotazione di personale e mezzi operativi necessari alla funzione istituzionale del Presidente del Consiglio.
4. Il Regolamento del Consiglio disciplina la gestione delle risorse attribuite per il funzionamento



dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 29 - Regolamento del Consiglio

1. Il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, articolo per articolo e con votazione finale, il proprio Regolamento e le modificazioni.
2. Il Consiglio nomina una Commissione consiliare per il Regolamento interno, su designazione dei gruppi e secondo le norme di cui all'art.24 del presente Statuto.
3. La Commissione oltre al compito della formazione del Regolamento, ha anche quello di curarne l'aggiornamento.

Art. 30 – Convocazione del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco neo eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente con apposito ordine del giorno.
3. Il Presidente, nel termine di venti giorni dalla seduta di convalida degli eletti, è tenuto a riunire il Consiglio per la definizione dei criteri per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nel caso in cui le nomine devono essere effettuate nel termine di quarantacinque giorni dall'insediamento del Sindaco.
4. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiede un quinto dei Consiglieri o in seguito a petizione popolare sottoscritta da almeno mille cittadini o da un Comitato circoscrizionale, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Il termine predetto è ridotto a cinque giorni su richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri, motivata per urgenza.
5. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, previa diffida, provvede in via sostitutiva il Prefetto. Le proposte di deliberazioni devono essere corredate, a cura del Segretario Generale, dei pareri di cui al comma 1 dell'art.49 del T.U. n.267/2000.

Art. 31 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.

Art. 32 - Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Il Consiglio Comunale può validamente deliberare con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati.
2. Quando la prima convocazione sia andata deserta, la seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, è valida purchè intervengano almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati per legge, sindaco escluso.
3. Il Consiglio delibera validamente a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge, lo Statuto o i Regolamenti prevedono una diversa maggioranza.

Art. 33 - Disciplina delle sedute consiliari

1. Chi presiede l'adunanza del Consiglio deve assicurare la regolarità delle discussioni e delle votazioni e può sospendere o sciogliere l'adunanza nell'osservanza del Regolamento.
2. Il Presidente ha il potere di mantenere l'ordine anche con l'espulsione di chiunque sia causa di turbativa disponendo altresì, se necessario, l'allontanamento del pubblico dall'aula.



Art. 34 - Votazioni e funzionamento del Consiglio

1. Le votazioni sono palesi; le deliberazioni concernenti persone sono assunte a scrutinio segreto, secondo quanto dispone il Regolamento.
2. Le schede bianche, quelle non leggibili e quelle nulle si computano per determinare il numero dei votanti.
3. Per le nomine e le designazioni di cui all'articolo 42, lettera m), del T.U. n.267/2000, si applica il principio della maggioranza relativa.
4. In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che nella votazione di cui al comma 3 del presente articolo hanno riportato maggiori voti.

Art. 35 - Partecipazione all'esercizio di funzioni Regionali

1. Il Consiglio Comunale delibera, con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, proposte di legge regionale, a norma dell'art.54 dello Statuto della Regione Puglia e delle Leggi Regionali.
2. Il Consiglio Comunale delibera con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati sulla proposta di richiesta di referendum popolare regionale per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, a norma dell'art.72 dello statuto della Regione Puglia.

Art. 36 - Verbalizzazione

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e cura la redazione del verbale che sottoscrive insieme con chi presiede l'adunanza.
2. Nel caso in cui il Segretario debba lasciare la sala della adunanza dell'organo collegiale o sia assente od impedito, è sostituito da chi ne ha le funzioni. Qualora la sostituzione non possa aver luogo, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri per svolgere le funzioni di segretario unicamente per l'oggetto sul quale il segretario è incompatibile o, in caso di impedimento, per deliberare soltanto sull'oggetto già in discussione.
3. Il processo verbale riporta integralmente la discussione ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
4. Ogni Consigliere ha diritto che anche nella deliberazione si faccia menzione del suo voto e dei motivi che lo sorreggono.
5. Il Regolamento stabilisce:
 - a) le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettifiche eventualmente richieste dai Consiglieri;
 - b) le modalità secondo cui il processo può considerarsi letto.

CAPO II GIUNTA COMUNALE

Art. 37 - Nomina dei componenti della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il vicesindaco, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. E' salva la facoltà di nomina fiduciaria degli assessori. Il Sindaco, nella formazione della Giunta, assicura la presenza dei due sessi.
2. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi, la carica di Assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato Assessore.



3. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale.
4. Contestualmente all'accettazione della carica gli Assessori producono al Sindaco le attestazioni individuali dell'insussistenza di cause di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità. Il Sindaco dà atto di tale condizione nel documento di nomina che sarà presentato al Consiglio.

Art. 38 - La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

Art. 39 - Composizione e Presidenza

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori entro il limite massimo fissato dalla legge vigente, fra cui il Vice Sindaco. Al Sindaco è attribuito il potere di determinare il numero degli assessori con atto monocratico.

Art. 40 - Il vicesindaco

1. Il vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo e negli altri casi previsti dalla legge sia quale capo dell'Amministrazione Comunale che quale Ufficiale di Governo.
2. Nel caso in cui si verifichi la decadenza della Giunta Comunale a seguito di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, il vicesindaco surroga l'organo cessato per il tempo strettamente necessario al rinnovo elettorale, e incarica uno tra gli Assessori di svolgere le funzioni di vicesindaco, per garantire all'Ente una supplenza immediata in tutti i casi di assenza o impedimento temporaneo dello stesso facente funzioni.

Art. 41 - Durata in carica della Giunta

1. La Giunta rimane in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
2. L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta, rimangono in carica sino alle elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
3. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Art. 42 - Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
3. La mozione di sfiducia viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Presidente, il Segretario Comunale ne riferisce al Prefetto affinché provveda alla convocazione.
4. Con l'approvazione della mozione di sfiducia si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 43 - Cessazione di singoli componenti della Giunta

1. I singoli Assessori cessano dalla carica per: dimissioni, revoca e decadenza.
2. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco, il quale provvede a nominare un altro Assessore con le modalità di cui all'art.37 del presente Statuto informandone il



Presidente del Consiglio che iscrive la comunicazione all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio.

3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
4. I singoli Assessori decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.

Art. 44 - Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale secondo quanto disposto dall'art.38 del presente Statuto, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei voti.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche salva diversa disposizione della Giunta stessa.
6. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta e cura la redazione del verbale dell'adunanza, che deve indicare i punti salienti della discussione ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta. Il verbale deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi presiede la seduta e dal Segretario stesso che cura la pubblicazione delle deliberazioni all'Albo Pretorio. In caso di assenza o impedimento del Segretario si applica il disposto di cui al comma 2 dell'art.36 del presente Statuto.
7. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, partecipino dirigenti e funzionari del Comune.
8. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Presidente o l'intero Collegio dei Revisori dei Conti ed i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi, commissioni.

Art. 45 - Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali di Governo.
2. La Giunta compie gli atti che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dal presente Statuto, del Sindaco, degli Organi di decentramento, del Segretario o dei Dirigenti.
3. La Giunta svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio e riferisce al Consiglio sulla propria attività due volte l'anno.
4. La Giunta adotta i regolamenti concernenti l'ordinamento degli uffici, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 46 - Attività propositive e di impulso

1. L'attività propositiva della Giunta si realizza mediante l'approvazione di proposte di deliberazione nelle materie riservate al Consiglio complete di istruttoria e dei pareri di cui all'articolo 49 del T.U. n.267/2000.
2. L'attività di impulso consiste nella formulazione tempestiva delle proposte relative all'assunzione di atti fondamentali soggetti a termine.

Art. 47 - Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio

1. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio deve essere corredata del parere, in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione d'entrata, del Responsabile di Ragioneria in ordine



alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Tutte le deliberazioni del Consiglio e della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.
3. Contestualmente all'affissione all'albo l'elenco delle delibere approvate di cui al comma 2 del presente articolo viene comunicato a tutti i Consiglieri Comunali.
4. Agli atti fondamentali di indirizzo politico-amministrativo e alle deliberazioni di particolare rilevanza sociale ed economica deve essere data adeguata pubblicità.

CAPO III SINDACO

Art. 48 – Sindaco organo istituzionale

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio.
2. Il Sindaco rappresenta l'Ente, è responsabile dell'amministrazione ed è Ufficiale di Governo.
3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
4. Il Sindaco, nella seduta di insediamento, presta il giuramento dinanzi al Consiglio Comunale di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

Art. 49 - Discussione del programma di governo e verifica periodica

1. Ove non abbia provveduto nella prima seduta del Consiglio Comunale, il Sindaco, nella seduta successiva da tenersi entro e non oltre 15 giorni, presenta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene, con apposito atto, nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art.193, comma 2°, del T.U. n.267/2000.

Art. 50 - Competenze, ruolo ed attribuzioni

1. Il Sindaco, quale rappresentante e responsabile dell'amministrazione Comunale, promuove e coordina le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini.
2. Il Sindaco è titolare delle competenze e svolge le attribuzioni previste dalla legge.
3. Il Sindaco è garante del rispetto delle leggi, dell'attuazione dello Statuto, dell'osservanza dei Regolamenti.

Art. 51 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione e decesso del Sindaco.

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alle elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice Sindaco.



2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.
3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

TITOLO III

CAPO I

FORME DI PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA

Art. 52 – Comitati circoscrizionali

1. Il Consiglio Comunale determina forme di partecipazione popolare articolata in comitati circoscrizionali con funzioni di pareri in materia urbanistica, ambientale, di servizi, di bilancio e opere pubbliche attinenti la parte di territorio Comunale di competenza del comitato circoscrizionale.
2. Il Comune articola il proprio territorio in quattro comitati circoscrizionali i cui confini, stabiliti secondo criteri di funzionabilità e di omogeneità territoriale e indicati nelle planimetrie allegate al Regolamento per il decentramento, saranno deliberati dal Consiglio Comunale.
3. Il numero ed i confini dei comitati circoscrizionali possono essere modificati, secondo i criteri e nel rispetto dei vincoli su indicati, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
4. Il Comitato ha diritto di proposta per qualsiasi materia di competenza del Consiglio Comunale.
5. La partecipazione a tali organismi è gratuita.
6. Il Consiglio Comunale stabilirà forme e modalità di elezione, costituzione e funzionamento con il Regolamento di cui al comma 2.

CAPO II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 53 - Partecipazione popolare

1. La partecipazione popolare si esprime con il concorso diretto all'esercizio delle funzioni politico-amministrative.
2. Nelle forme previste dai successivi articoli e dal Regolamento della partecipazione, i cittadini contribuiscono con le loro proposte alla determinazione delle scelte ed alla formazione delle decisioni su temi di interesse collettivo.
3. Le disposizioni dell'intero Capo II, salvo quanto diversamente specificato dal Regolamento, si applicano, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, anche ai cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, ai cittadini dell'Unione Europea ed agli stranieri regolarmente soggiornanti nel Comune.

Art. 54 - Rapporti con le associazioni

1. Il Comune sostiene e valorizza gli enti, le organizzazioni di volontariato e le libere forme associative che perseguono, senza scopo di lucro, finalità umanitarie, religiose, culturali, scientifiche, sportive, di promozione sociale, civile e turistica, di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale e artistico, quale espressione dei principi di solidarietà ed anche al fine di favorire lo sviluppo democratico della comunità e la formazione



dei cittadini.

2. Per il raggiungimento delle finalità indicate al comma precedente il Comune sostiene le attività e i programmi dell'associazionismo anche mediante la stipulazione di convenzioni per la loro attuazione, ed in particolare:
 - a) favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari interessanti l'associazionismo;
 - b) favorisce la presenza di rappresentanti delle libere forme associative negli organismi consultivi e di partecipazione istituiti dal Comune stesso;
 - c) può mettere a disposizione delle libere forme associative aventi sede nel territorio Comunale i mezzi ed i servizi occorrenti per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni;
 - d) può affidare con specifici provvedimenti ad associazioni nonché a comitati appositamente costituiti, l'organizzazione di manifestazioni assegnando all'occorrenza le risorse necessarie.
3. Gli interventi previsti dal presente articolo hanno luogo secondo il principio di equità nei confronti di libere forme associative che presentino i requisiti di eleggibilità delle cariche, volontarietà delle adesioni e del recesso dei membri, assenza di fini di lucro, e depositino presso il Comune l'atto costitutivo, lo statuto, le generalità del Presidente e di chi risulti comunque designato a rappresentare le associazioni stesse nonché ogni altro loro atto del quale il Comune richieda l'esibizione.
4. Il Comune organizza almeno una volta l'anno incontri con le libere forme associative accreditate come al comma 3 per un esame congiunto dei problemi generali della città, quale momento di raccordo tra la sfera sociale e quella amministrativa.

Art. 55 - Volontariato sociale

1. Il Comune favorisce e sostiene l'apporto fondamentale delle organizzazioni di volontariato e di associazionismo sociale per il conseguimento delle finalità pubbliche, sviluppando l'integrazione di attività nell'erogazione di servizi in ambito sociale, culturale e ricreativo privilegiando le iniziative che consentono più elevati livelli di socialità, solidarietà, crescita civile.
2. Sono considerate a carattere sociale le associazioni, i movimenti, i gruppi, i coordinamenti o federazioni di associazioni o di gruppi liberamente costituiti che perseguono finalità di interesse generale o attività di interesse pubblico o che non dispongono limitazioni per condizioni economiche o professionali all'ammissione degli associati e che non collegano in qualsiasi forma la partecipazione sociale alle titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. Non sono considerate, comunque, associazioni sociali i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte quelle che hanno come finalità la tutela di interessi economici degli associati; non costituiscono altresì associazioni sociali i circoli privati ed organizzazioni comunque denominate che non perseguono alcuna finalità di interesse generale.
3. La programmazione dei servizi e delle attività istituzionali dell'ente, deve considerare la presenza di organizzazioni di volontariato e associazioni sociali che operano negli specifici ambiti, prevedendo la possibilità di ricorso a convenzioni esterne.
4. Il Comune attiva progetti ed iniziative mirate che coinvolgano organizzazioni del volontariato e associazioni sociali, promuove la formazione e l'aggiornamento, incentiva la nascita di nuove occasioni di volontariato, istituisce specifico Centro di servizio a disposizione delle



organizzazioni.

5. Nel rispetto delle leggi gli organi comunali, per la realizzazione di progetti specifici, possono avvalersi di prestazioni su base volontaria e gratuita di cittadini esperti.
6. L'apporto del volontariato e dell'associazionismo sociale allo svolgimento dell'attività dell'ente, i rapporti convenzionali, le iniziative di collaborazione ed i dati quantitativi sul coinvolgimento dei volontari e dell'utenza, saranno periodicamente monitorati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 56 - Albo delle associazioni

1. Il Comune istituisce l'albo delle associazioni articolandolo per settori da individuarsi nel regolamento. Sono iscritte all'albo le associazioni che ne facciano richiesta. Nella domanda di iscrizione dovranno essere indicate le finalità perseguite e le relative attività, la consistenza associativa, gli organi e i soggetti dotati di rappresentanza e ogni altro elemento idoneo ad identificare l'organismo associativo.
2. L'iscrizione all'albo dà alla associazione il diritto alla costante informazione sull'attività del Comune.
3. La mancata iscrizione all'albo non è in nessun caso motivo di esclusione di un'associazione o di un gruppo dall'esercizio dei diritti che la legge e lo statuto riconoscono alle associazioni.

Art. 57 – Consulte

1. Il Consiglio Comunale, secondo le modalità stabilite dall'apposito Regolamento, istituisce consulte delle quali fanno parte le libere forme associative iscritte all'albo previsto all'art.56 del presente Statuto; esse svolgono funzioni consultive e propositive in relazione all'attività degli organi del Comune.

Art. 58 - Forum di cittadini

1. Il Comune promuove, quali organismi di partecipazione, Forum dei cittadini, cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e amministratori in ordine a fatti, problemi ed iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini per gli interessi collettivi.
2. I Forum dei cittadini possono avere dimensione Comunale o subComunale. Possono avere carattere periodico o essere convocati per trattare specifici temi o questioni di particolare urgenza.
3. Ad esso partecipano i cittadini interessati ed i rappresentanti dell'amministrazione responsabili delle materie inserite all'ordine del giorno.
4. I Forum possono essere convocati sulla base di una richiesta sottoscritta da un numero di cittadini non inferiore a 100, nella quale devono essere indicati gli oggetti proposti alla discussione e i rappresentanti dell'amministrazione ed i funzionari di cui è richiesta la presenza.
5. Il Regolamento stabilisce le modalità di convocazione, di coordinamento e di funzionamento dei Forum assicurando il pieno rispetto dei principi di partecipazione.

Art. 59 – Consultazioni

1. Il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale, in materia di esclusiva competenza del Comune, possono promuovere la consultazione di tutti i cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età o di parti omogenee di essi in ragione dell'oggetto della consultazione, allo scopo di conoscere il giudizio in ordine ad iniziative, attività o provvedimenti di rispettiva competenza.



2. La consultazione può avvenire nella forma di volta in volta ritenuta dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale più idonea e, in particolare, attraverso assemblee, indagini-campione, questionari, mezzi informatici o telematici, sondaggi di opinioni. Deve comunque essere assicurata ogni garanzia in ordine alla chiarezza, l'intelleggibilità e l'univocità del quesito, all'acquisizione dei giudizi ed alla veridicità e autenticità dei risultati e di trasparenza nei mezzi utilizzati.

Art. 60 - Interrogazione

1. I cittadini possono rivolgere al Sindaco interrogazioni, per chiedere le ragioni di determinati comportamenti o aspetti dell'attività amministrativa.
2. Le interrogazioni, se sottoscritte da almeno cento cittadini, legalmente identificati, saranno iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale entro trenta giorni dal deposito e comunque nella prima seduta utile. Il Sindaco potrà fornire, entro quindici giorni dal deposito, risposta scritta, che qualora fosse accettata dai promotori, non sarà iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
3. Delle interrogazioni e della risposta verrà data adeguata informazione pubblica, anche attraverso pubblicazione sul "Bollettino di informazione Comunale".

Art. 61 - Petizioni

1. I cittadini residenti nel Comune, possono rivolgere, singolarmente o in forma associata, petizioni al Consiglio Comunale e alla Giunta Comunale, nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, nonché proporre l'adozione o la revoca di deliberazioni.
2. Le petizioni sono sottoposte dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio all'esame del competente organo collegiale, nella prima seduta utile. L'organo collegiale adotta entro sessanta giorni motivata decisione da notificare al primo firmatario.

Art. 62 - Istanze e proposte dei cittadini

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare istanze e proposte al Sindaco, al Presidente del Consiglio, ai funzionari responsabili di specifici servizi, i quali sono tenuti a dare adeguata e tempestiva (comunque non oltre i trenta giorni dalla presentazione)risposta scritta. Qualora la proposta rientri nella competenza del Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio iscrive la stessa all'O.d.g. della prima seduta utile previo parere della competente Commissione Consiliare Permanente.
2. Nel caso tali istanze e proposte riguardino temi e materie di interesse collettivo saranno adeguatamente rese pubbliche anche attraverso pubblicazione sul "Bollettino di informazione Comunale."

Art. 63 - Referendum consultivo

1. Il Consiglio Comunale può deliberare referendum consultivo con il quale tutti gli elettori sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento - esclusi quelli di cui al successivo quarto comma - relativi all'Amministrazione ed ai problemi della Città affinché gli stessi esprimano sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso.
2. Il referendum consultivo è indetto su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno un ventesimo degli elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del 1°



gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. La richiesta deve essere esaminata nei sessanta giorni successivi alla data di presentazione.

3. Il referendum consultivo è deliberato dal Consiglio Comunale previa verifica della regolarità ed ammissibilità. La deliberazione è adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal Regolamento.
4. Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:
 - a) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
 - b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, piante organiche del personale e relative variazioni;
 - c) designazione e nomina di rappresentanti;
 - d) bilancio e mutui.
5. Le consultazioni di cui all'art.59 del presente Statuto ed i referendum consultivi devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo contemporaneamente con elezioni provinciali e comunali; può, comunque, aver luogo lo svolgimento di più referendum nella stessa data.
6. Il referendum è valido se almeno la metà degli aventi diritto ha partecipato al voto.
7. Il Regolamento determina le modalità di attuazione del referendum.

Art. 64 - Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio.
3. Le Associazioni di protezione ambientale di cui alla legge 8.7.1986 n.349, art.13, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al Comune, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento del danno spetterà al Comune. All'Associazione competerà il pagamento e/o il rimborso delle spese processuali, nella misura liquidata dal giudice.
4. L'iniziativa di azione popolare deve essere tempestivamente portata a conoscenza del Consiglio Comunale.

Art. 65 - Pubblicità degli atti amministrativi

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici.
2. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano è garantito con le modalità stabilite dal Regolamento.
3. L'Amministrazione Comunale assicura, inoltre, ai cittadini ogni ulteriore informativa relativa all'attività da essa svolta o posta in essere da enti, aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune, da rendersi con completezza, esattezza e tempestività.
4. Per tali fini il Comune:
 - a) istituisce appositi uffici;
 - b) pubblica a cura dell'Ufficio Stampa un Bollettino di informazione Comunale, divulgativo della attività amministrativa e dei provvedimenti più significativi;
 - c) utilizza mezzi di comunicazione di massa individuati dal Presidente del Consiglio Comunale d'intesa con la Commissione Affari Istituzionali.



Art. 66 - Diritto di accesso ai documenti e all'informazione

1. Il Comune assicura con apposito Regolamento per chiunque ne abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi ed all'informazione, nonché il rilascio di copie dei documenti previo pagamento dei soli costi di riproduzione.
2. Il Regolamento inoltre:
 - a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
 - b) individua i casi in cui l'accesso è differito, escluso o soggettivamente limitato.

Art. 67 - Partecipazione al procedimento amministrativo

1. E' assicurato il diritto di partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive.
2. Il Regolamento ne assicura la più completa disciplina.

Art. 68 - Carte dei diritti

1. Il Consiglio Comunale può adottare Carte dei diritti riguardanti particolari categorie di cittadini, dandone adeguata pubblicità.

CAPO III DIFENSORE CIVICO

Art. 69 - Istituzione

1. E' istituito nel Comune il Difensore civico quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il Difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune.
3. Il Regolamento stabilisce le modalità di attuazione dell'istituto.

Art. 70 - Elezione del Difensore civico

1. Il Difensore civico è eletto, a seguito di avviso pubblico, con deliberazione del Consiglio Comunale a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune, nelle prime tre votazioni e con la maggioranza assoluta degli stessi nelle successive ed a scrutinio segreto. Il Consiglio Comunale può scegliere il Difensore civico anche nell'ambito di una rosa di singole designazioni formulate rispettivamente dai Consiglieri comunali, dalle Consulte e dalle Associazioni di cui all'articolo 56 del presente Statuto.
2. Il Difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di candidabilità, di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere Comunale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa e che non abbiano partecipato quali candidati alle ultime elezioni regionali, provinciali, comunali.
3. L'incarico di Difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa o professionale.
4. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'Ufficio.
5. Il titolare dell'Ufficio di Difensore civico ha l'obbligo di dimorare nel Comune.



Art. 71 - Durata in carica e revoca del Difensore civico

1. Il Difensore civico dura in carica tre anni e non può essere confermato che per una sola volta.
2. Il Difensore civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune, per gravi inadempienze o per indegnità.

Art. 72 - Funzioni

1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il Difensore civico interviene presso l'Amministrazione Comunale, presso gli Enti e le Aziende dipendenti o partecipate, per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente emanati.
2. Quando il Difensore civico ravvisa abusi, carenze, ritardi nei confronti di cittadini, o comunque la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, sollecita i responsabili o gli uffici interessati a rimediare alle violazioni riscontrate. In caso di ripetuta inadempienza segnala il fatto agli organi competenti perchè assumano i conseguenti provvedimenti proponendo l'azione disciplinare.
3. Il Difensore civico è il garante della puntuale ammissione presso l'Amministrazione Comunale di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli e associati e per l'accesso alle informazioni previste dall'art.10 del T.U. n.267/2000 e dal Regolamento sull'accesso.
4. Al Difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio se non per gli atti riservati per espressa indicazione di legge.
5. Il Difensore civico può intervenire anche di propria iniziativa a fronte di casi di particolare gravità a lui noti.

Art. 73 - Controllo sugli atti

1. Il Difensore civico esercita il controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate e con le modalità previste dall'art. 11, comma 3° e art. 127 del T.U. n. 267/2000, sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio quando un quarto dei Consiglieri ne facciano richiesta scritta e motivata entro 10 giorni dall'affissione all'Albo Pretorio, nei seguenti casi:
 - a) appalti e affidamento di servizio forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
 - b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.

Art. 74 - Rapporti con il Consiglio Comunale

1. Il Difensore civico invia, per il tramite del Presidente del Consiglio Comunale entro il 31 marzo di ogni anno la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente formulando osservazioni e suggerimenti.
2. Il Consiglio Comunale può ascoltare il Difensore civico su richiesta del Presidente del Consiglio, del Sindaco o di un quarto dei Consiglieri.
3. Il Difensore civico deve essere ascoltato obbligatoriamente dal Consiglio Comunale e dal Sindaco ogni qualvolta egli ne farà richiesta.

Art. 75 - Mezzi del Difensore civico

1. L'Amministrazione Comunale assegna il personale, i locali ed i mezzi necessari alle funzioni istituzionali del Difensore civico.



Art. 76 - Trattamento economico

1. Al Difensore civico è corrisposta l'indennità mensile pari al 50% di quella dovuta per legge agli Assessori comunali oltre al rimborso delle spese documentate.

TITOLO IV ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 77 - Organizzazione amministrativa

1. Il Comune organizza gli uffici ed il personale secondo criteri di programmazione, decentramento, autonomia e responsabilità, al fine di corrispondere con la massima efficacia ed efficienza al pubblico interesse ed ai diritti dei cittadini-utenti, assicurando speditezza, economicità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.
2. Il Comune informa la propria azione amministrativa in conformità ai seguenti principi:
 - a) individuazione delle competenze, delle responsabilità e dei livelli di autonomia del personale e della dirigenza in particolare;
 - b) valorizzazione delle risorse umane, garantendo a tutti i dipendenti pari opportunità e crescita professionale attraverso adeguate politiche di sviluppo;
 - c) flessibilità della struttura organizzativa in ragione delle funzioni e dei programmi dell'Ente;
 - d) coinvolgimento e partecipazione del personale, secondo il principio della democrazia organizzativa, nell'esame dei problemi dell'organizzazione e della qualità dei servizi
3. Gli uffici sono aggregati in settori ordinati in unità operative.
4. Possono essere istituite Unità di Progetto, quali strutture organizzative temporanee, anche intersettoriali, allo scopo di realizzare obiettivi specifici rientranti nei programmi dell'Amministrazione, secondo la disciplina contenuta nel Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici.

Art. 78 - Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi

1. L'Ente provvede alla determinazione della dotazione organica nonché all'organizzazione e gestione del personale nel rispetto dei principi fissati dal D.L.vo n.267/2000 nei limiti derivanti dalle sue capacità di bilancio.
2. La Giunta Comunale disciplina con apposito Regolamento l'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi, uniformandosi agli indirizzi organizzativi generali stabiliti dal Consiglio Comunale e nel rispetto dell'art.3 del D.L.vo n.80/98, come integrato dal D.L.vo n.387/98, che separa le competenze degli organi politici, che svolgono funzioni di indirizzo politico amministrativo e di verifica dei risultati, dalle competenze della burocrazia, cui è demandata l'attività gestionale da espletarsi in via esclusiva e con possibilità di deroga soltanto espresse e ad opera di specifiche disposizioni legislative.
3. La copertura di posti di responsabili dei servizi o degli uffici di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, con deliberazione motivata, di diritto privato fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Il contratto non può avere durata superiore a 2 (due) anni, è rinnovabile, revocabile ed ha termine comunque con l'insediamento del nuovo Consiglio Comunale.



4. Con il medesimo Regolamento sono altresì statuite le competenze e le responsabilità dei dirigenti, nonché i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stati stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le altre specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
5. La Giunta tiene conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro e pone particolare attenzione alla formazione, all'aggiornamento professionale di tutto il personale e al miglioramento delle condizioni di lavoro.

Art. 79 - Collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità

1. Il Sindaco può conferire incarichi a termine di collaborazione ad alto contenuto di professionalità per l'espletamento di studi, ricerche, progettazioni o di consulenza in settori specializzati o ad elevato contenuto tecnologico, secondo le modalità fissate nel vigente regolamento Comunale per la "Disciplina delle collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità".

Art. 80 – Segretario Generale

1. Il Segretario Generale dipendente dall'Agenzia Autonoma dei segretari comunali e provinciali, è scelto e nominato dal Sindaco.
2. La disciplina relativa al ruolo ed alle funzioni è stabilita dalla legge, dallo Statuto Comunale e dal regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Art. 81 – Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato.
2. La relativa disciplina è stabilita dalla legge e dal Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici Comunali.

Art. 82 – Vice Segretario Comunale

1. Il Comune ha un vice Segretario il quale coadiuva il Segretario Comunale e, quale suo vicario, lo sostituisce in tutti i casi di vacanza, assenza, impedimento ed incompatibilità.
2. Il Sindaco, in caso di vacanza del posto, sentito il Segretario Comunale, può nominare tra i dirigenti di più alta qualifica funzionale, aventi titoli adeguati, un vice Segretario. La nomina ha durata biennale rinnovabile e cessa comunque con l'elezione del nuovo Sindaco.
3. Il vice Segretario può contemporaneamente esercitare funzioni di titolare di settore.

Art. 83 - Responsabilità

1. La responsabilità dei pubblici dipendenti, funzionari e Dirigenti è strettamente connessa alla figura professionale e qualifica che a ciascuno rinvia dalle leggi, dal presente Statuto, dai regolamenti comunali e dai contratti collettivi di lavoro.



TITOLO V SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

CAPO I COMPETENZE DEI COMUNI

Art. 84 - Servizi Comunali

1. Il Comune provvede nelle forme stabilite dalla legge alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della Comunità.
2. Spetta al Consiglio Comunale, in relazione a nuove necessità, individuare servizi pubblici da attivare e stabilire le modalità per la loro gestione nonché sopprimere i servizi in atto o modificare le forme di gestione.

Art. 85 - Servizio locale di protezione civile

1. Il Sindaco, in quanto Autorità di protezione civile sovrintende alla programmazione, alla realizzazione ed alla attuazione di provvedimenti ed azioni volti a prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
2. Per la piena attuazione di tali funzioni, viene istituito il servizio Comunale di protezione civile, presieduto dal Sindaco o dal suo delegato, con funzioni di coordinamento delle risorse umane, sociali, tecniche e scientifiche presenti nel Comune per la prevenzione e la previsione dei rischi e il soccorso e la gestione di eventuali emergenze che si verificano nel territorio Comunale.
3. L'organizzazione ed i compiti del servizio Comunale di protezione civile vengono stabiliti in un apposito Regolamento.
4. Per tali funzioni, il Sindaco si avvale anche del contributo delle organizzazioni dei cittadini e delle Associazioni operanti nel campo della protezione civile facendo riferimento agli istituti di partecipazione popolare previsti dal presente Statuto.

CAPO II GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 86 – I servizi pubblici locali

1. Il Comune nell'ordinamento dei servizi pubblici locali attua modalità di gestione che rispondono ad obiettivi di autonomia imprenditoriale, efficienza, efficacia, economicità e redditività. La scelta degli amministratori e dei dirigenti si fonda sulla professionalità e competenza degli stessi.
2. I regolamenti delle istituzioni, gli statuti delle aziende speciali e dei consorzi nonché delle società di cui agli artt. 113, 113/bis e 116 del T.U. n.267/2000 stabiliscono le modalità di indirizzo, di vigilanza e di controllo sulla loro attività da parte del Comune e di pubblicità degli atti fondamentali relativi alla gestione dei servizi.
3. Ai fini della tutela prioritaria degli utenti e dei consumatori il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, individua gli standard di qualità e determina le modalità di vigilanza e controllo delle aziende e società esercenti i servizi pubblici.



Art. 87 – Gestione dei servizi

1. Il Consiglio Comunale determina le forme e le modalità di gestione dei servizi.
2. Il Comune provvede alla gestione dei servizi aventi rilevanza industriale nelle forme e con le modalità stabilite dall'art.113 del T.U. n.267/2000 e dall'art.35, della legge 28.12.2001 n.448.
3. Alla gestione dei servizi privi di rilevanza industriale il Comune provvede nelle forme di cui all'art.113/bis del T.U. n.267/2000 come inserito dall'art.35, 1° comma, della legge n.448/2001.
4. La Giunta presenta all'approvazione del Consiglio la proposta di indirizzi gestionali per ogni servizio pubblico, di norma contestualmente al Bilancio di previsione.
5. Unitamente al conto consuntivo la Giunta presenta al Consiglio il quadro completo di tutti i servizi pubblici locali in cui sono indicate le forme gestionali adottate, i risultati economici ottenuti nell'esercizio precedente, le eventuali proposte di modifica delle forme gestionali.

Art. 88 – Controllo della gestione dei servizi

1. Il Consiglio Comunale, su iniziativa della Commissione consiliare di cui al successivo articolo, promuove con specifica deliberazione la verifica dei risultati economici, sociali e qualitativi di ogni singolo servizio pubblico locale.
2. Entro un tempo determinato non superiore a sei mesi i risultati della verifica sono sottoposti all'esame del Consiglio.

Art. 89 – Commissione consiliare permanente di controllo

1. Nelle modalità di cui al Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, è costituita la Commissione consiliare di controllo su istituzioni, aziende, consorzi, società per azioni, enti concessionari, nonché su società, associazioni, fondazioni e comitati cui partecipa il Comune.
2. La Commissione consiliare di controllo esamina il bilancio economico, finanziario e patrimoniale e gli altri atti. Dispone audizioni, convoca gli amministratori designati o nominati dal Comune, esprime parere su tutti gli atti consiliari che attengono agli enti di cui al comma precedente.
3. La Commissione presenta annualmente al Consiglio una relazione sulla propria attività, evidenziando il rispetto da parte degli enti degli indirizzi adottati dal Comune.

Art. 90 - Gestione in Economia

1. I servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione, di una Azienda Speciale anche consortile o di una società di capitale costituita o partecipata dal Comune, sono gestiti in economia secondo le disposizioni stabilite da apposito Regolamento.

Art. 91 - Le Aziende speciali

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale può essere effettuata a mezzo di aziende speciali anche consortili, con deliberazione del Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Le Aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale con la maggioranza di cui al comma precedente.
3. Sono organi dell'azienda il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
4. Il Presidente e il Consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale. Sono incompatibili con le cariche predette gli



Assessori, i Consiglieri comunali e circoscrizionali ed i Revisori dei conti del Comune. Non sono inoltre designabili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali esistenti nel Comune.

5. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione sono scelti tra coloro che sono forniti di specifica competenza tecnica e capacità imprenditoriale, da comprovarsi con apposito curriculum e tenuto conto di quanto previsto dall'art.6 del T.U.E.L. n.267/2000.
6. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione decadono con lo scioglimento del Consiglio Comunale e restano in carica per l'ordinaria amministrazione, sino alla nomina dei nuovi amministratori. Possono essere rieletti per non più di una volta.
7. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione che per qualsiasi causa cessino dalla carica nel corso del loro mandato, vengono sostituiti dal Sindaco con le stesse modalità del comma 4 del presente articolo. I nuovi designati esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.
8. Il Sindaco può disporre la revoca dalla carica del Presidente, dell'intero Consiglio di amministrazione e di singoli membri del Consiglio, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.
9. Il Direttore è l'organo al quale compete la responsabilità gestionale dell'azienda.
10. L'ordinamento e il funzionamento delle Aziende speciali sono disciplinate, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
11. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; il Consiglio Comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.
12. Gli Statuti delle aziende speciali prevedono un apposito organo di revisori dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.

Art. 92 - Le istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire Istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore. Il numero dei componenti è stabilito dal Regolamento.
3. Per la nomina e la revoca del Presidente e del Consiglio di amministrazione si applicano le norme di cui all'art.91 del presente Statuto in quanto applicabili.
4. Il Direttore è l'organo al quale compete la responsabilità gestionale dell'istituzione. Viene nominato dal Sindaco a tempo determinato e può essere confermato con formale provvedimento. La responsabilità della direzione può essere ricoperta da personale dipendente dall'Amministrazione Comunale nonché tramite contratto a tempo determinato di diritto pubblico o privato.
5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dai Regolamenti comunali. Le istituzioni informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza, ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio tra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.



6. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Il Collegio dei Revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
8. La costituzione di tali organismi è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale che approva il Regolamento di gestione a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 93 - Le Società di capitale

1. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico che non rientrino nelle competenze istituzionali di altri Enti, nonché per la promozione di attività dirette allo sviluppo produttivo integrato ed occupazionale del territorio Comunale e dei comuni limitrofi anche nel quadro delle risorse rivenienti dai fondi regionali comunitari e strutturali, il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può promuovere o aderire alla costituzione di Società di capitale regolata dal Codice Civile secondo quanto previsto dalla legge.
2. La deliberazione deve essere adeguatamente e congruamente motivata in relazione agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti ed ai vantaggi di economicità ed efficienza del servizio conseguente alla sua gestione mediante società di capitale nonché all'opportunità di farvi partecipare altri soggetti, avuto riguardo della natura del servizio stesso.
3. Alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato dovrà provvedersi con procedura di evidenza pubblica.
4. La convenienza della soluzione prescelta deve essere dimostrata da:
 - apposita relazione tecnica, nella quale siano evidenziati i correnti vantaggi che derivano agli interessi pubblici da tale forma di gestione, che possono anche trascendere il piano economico e riguardare l'efficienza e l'aggiornamento tecnico del servizio;
 - da uno studio tecnico, organizzativo e finanziario nel quale siano individuate analiticamente le risorse finanziarie necessarie per la gestione del servizio o la realizzazione dell'opera che costituisce l'oggetto dell'attività della società partecipata.
5. L'atto costitutivo delle società deve prevedere l'obbligo dell'Ente pubblico di nominare uno o più amministratori e sindaci, ai sensi delle norme di cui all'art.91 del presente Statuto in quanto applicabili.
6. Nel caso in cui la Società preveda la prevalenza del capitale pubblico locale essa è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni o delle quote al Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluriComunale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia. Gli Enti predetti possono costituire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione, mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate a servizi affidati alla Società. Nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio sindacale deve essere garantita la rappresentanza del capitale pubblico. L'atto costitutivo e lo Statuto della società possono prevedere la facoltà del Sindaco di nominare i rappresentanti dell'ente.

Art. 94 - La concessione a terzi

1. Il Consiglio Comunale, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di utilità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi. La delibera di concessione a terzi è



adottata dal Consiglio Comunale, previa adeguata motivazione circa l'esistenza dei presupposti di cui al primo capoverso, con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Il conferimento della concessione di servizi avviene, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di evidenza pubblica stabilite dal Consiglio Comunale, in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore e dal Regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovanti requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'Ente.

TITOLO VI FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

Art. 95 - Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, anche su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione ed istituire uffici comuni che operino con personale distaccato dagli enti partecipanti ed ai quali può essere conferita delega di funzioni pubbliche in luogo degli stessi enti partecipanti all'accordo.
4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione nonché le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

Art. 96 - Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio Comunale può deliberare, nel rispetto delle norme stabilite dalla legge, la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessati, con altri enti pubblici, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:
 - a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio, i rapporti finanziari e gli obblighi e le garanzie fra gli Enti consorziati;
 - b) lo Statuto del Consorzio.
2. Il Sindaco o un suo delegato rappresenta il Comune nell'Assemblea del Consorzio.
3. Il Consorzio è soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabilite dalla legge per i Comuni.

Art. 97 - Accordi di programma

1. Per la definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, ove l'opera, l'intervento o il programma d'intervento sia di competenza primaria o prevalente del Comune, promuove la conclusione di un accordo di programma, nel rispetto delle norme vigenti.



TITOLO VII GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA'

CAPO I LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 98 - La programmazione di bilancio

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, il bilancio pluriennale, la relazione previsionale e programmatica e il piano esecutivo di gestione.
2. Il bilancio annuale di previsione per l'anno successivo, corredato degli allegati prescritti dalla legge è deliberato dal Consiglio Comunale, nei termini prescritti dalla legge, secondo i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità..
3. Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
4. La definizione delle previsioni di entrata e di spesa è individuata in coerenza con gli indirizzi di programmazione economico-finanziaria espressi in un documento predisposto dalla Giunta e sottoposto all'approvazione del Consiglio. Il documento deve contenere, a scala temporale annuale e pluriennale, un'ipotesi sull'andamento complessivo delle risorse disponibili per l'Ente con riferimento alle entrate e alle spese correnti ed agli investimenti, e che determini, su questa base, la priorità di intervento. A tal fine la Giunta presenta al Consiglio il progetto di bilancio, corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal progetto di bilancio pluriennale, la proposta di piano degli investimenti e dei provvedimenti eventualmente necessari a dare coerenza alla manovra finanziaria nel campo delle entrate comunali.
5. Il bilancio pluriennale, elaborato in termini di competenza e di durata pari a quello della regione, esprime la coerenza amministrativa e finanziaria degli strumenti di programmazione del Comune e costituisce presupposto formale ed amministrativo dei piani economico-finanziari degli investimenti comunali.
6. Qualsiasi integrazione del piano pluriennale degli investimenti o l'istituzione degli uffici e servizi, ancorchè derivanti da leggi speciali o da attribuzioni o deleghe di funzioni, deve essere preceduta da una verifica delle conseguenze finanziarie e dall'individuazione dell'ipotesi gestionale prescelta, apportando quindi eventuali modifiche al bilancio pluriennale al fine di garantire il permanere delle necessarie compatibilità finanziarie nel medio periodo.
7. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio Comunale, la Giunta definisce ed approva, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, contenente una ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli dei servizi in centri di costo, degli interventi in capitoli. Con tale strumento verranno affidate le dotazioni necessarie ai Responsabili dei servizi che dovranno produrre il rendiconto delle attività svolte, nei termini e nei modi stabiliti dal Regolamento di Contabilità

Art. 99 - Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale di previsione la Giunta propone al Consiglio il programma triennale dei lavori pubblici che è riferito al periodo di vigenza del Bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni e di durata pari a quello della Regione Puglia.



2. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità tra le categorie di lavori, nonché un ulteriore ordine di priorità all'interno di ogni categoria. In ogni categoria sono comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario. Sono, altresì, indicati i beni immobili pubblici che possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara.
3. Il programma triennale deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sul bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, della Regione o di altri Enti pubblici già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili dalle alienazioni del patrimonio disponibile.
4. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuale e pluriennale approvati.
5. Il programma è soggetto alle procedure di approvazione, nei termini e con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'art.98 del presente Statuto, contemporaneamente al bilancio annuale.

CAPO II L'AUTONOMIA FINANZIARIA

Art. 100 - Le risorse per la gestione corrente

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

Art. 101 - Le risorse per gli investimenti

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.
2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimento del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.
3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.



CAPO III LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art. 102 - La gestione del patrimonio

1. Sulla base della programmazione dell'attività del Comune, la Giunta determina le modalità di utilizzazione, di gestione e di conservazione dei beni comunali. Tutti i beni immobili e mobili del patrimonio Comunale sono registrati negli inventari.
2. Gli inventari devono indicare la destinazione dei beni, il tipo di utilizzazione, gli eventuali uffici o soggetti che li utilizzano, il loro valore ed i redditi, anche figurativi, da essi derivanti.
3. Alla relazione programmatica è allegato un documento che elenca i beni immobili di proprietà del Comune con i dati risultanti dall'inventario, nonché un piano inerente le modifiche da apportare alla destinazione dei beni e le alienazioni da intraprendere
4. Il Consiglio approva le iniziative di alienazione dei beni immobili e delibera le condizioni essenziali delle relative operazioni. Gli uffici provvedono direttamente alla realizzazione delle iniziative stesse.

Art. 103 - Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione costituisce un processo dinamico interno di analisi, valutazioni e proposte che tende ad assicurare l'utilizzazione delle risorse nel modo più efficiente, efficace ed economico per il conseguimento degli obiettivi programmati.
2. La rilevazione dei risultati conseguiti, attuata nella stessa forma con la quale sono stati definiti gli obiettivi corrispondenti, la determinazione degli indicatori di efficienza nell'utilizzo delle risorse, di efficacia nell'azione amministrativa e di economicità della gestione, si effettuano periodicamente tenendo conto delle specifiche caratteristiche delle varie attività comunali. L'Ufficio per il Controllo di Gestione fornisce studi, analisi, verifiche, proposte idonee a migliorare la combinazione tecnica ed economica dei fattori impiegati.
3. Il Regolamento di contabilità provvede ad individuare e disciplinare lo svolgimento del controllo economico di gestione.
4. Tale controllo si realizza, per centri di costo individuati, mediante metodologie di analisi e rilevazioni, anche di tipo extracontabile, e determina indicatori utili a governare nel corso della gestione la dinamica dei costi economici dei servizi in relazione agli obiettivi programmati.
5. L'Ufficio Controllo di Gestione predispone appositi rapporti periodici sulle rilevazioni eseguite. Tali rapporti sono inviati al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, alla Giunta, al Nucleo di Valutazione ed ai Dirigenti per le attività di competenza.

CAPO IV CONTROLLI INTERNI

Art. 104 – Nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione è costituito da un "ufficio" composto dal Direttore generale e da due componenti esterni esperti nella materia per la valutazione del personale dirigente dell'Ente.
2. Detto ufficio decade allo scadere del mandato del Sindaco.
3. Le relazioni periodiche saranno inviate al Sindaco e al Presidente del Consiglio che provvederà a darne informazione ai Capigruppo.
4. L'apposito Regolamento definisce le modalità delle attività e delle funzioni, la composizione e la durata.



CAPO V LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ED IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

Art. 105 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Consiglio Comunale elegge con voto limitato a due componenti e con le modalità stabilite dal Regolamento circa la presenza della minoranza, il Collegio dei Revisori dei Conti. Il Collegio è composto da tre membri, scelti in conformità a quanto previsto dalla legge.
2. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili solo per una volta.
3. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio Comunale, vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla regolarità dei provvedimenti ed alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità, sui risultati conseguiti nell'esecuzione delle opere pubbliche di maggiore interesse, attesta l'esatta quantificazione e rappresentazione dei dati contabili.
4. Il Collegio dei Revisori presenta al Consiglio Comunale, con scadenza trimestrale, una relazione sulla propria attività evidenziando le eventuali irregolarità e disfunzioni riscontrate e riproponendo gli interventi opportuni.
5. L'organo di revisione provvede con cadenza trimestrale alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili.
6. Il Collegio dei revisori riferisce sulle grandezze finanziarie iscritte nel bilancio preventivo e certifica la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione. A tale fine il Collegio trasmette al Consiglio un parere sulla proposta di bilancio di previsione e sui documenti allegati ed una relazione al conto consuntivo che accompagna la proposta di deliberazione consiliare.
7. Il Collegio dei Revisori esprime pareri nei termini e con le modalità stabilite dal Regolamento di contabilità, sulle proposte di deliberazione contenenti variazioni di bilancio e piani finanziari, sulla gestione affidata alle Circostrizioni, qualora istituite, o da affidare a terzi, sui rapporti con le aziende speciali.
8. I verbali del Collegio, che si riunisce almeno una volta al mese, sono pubblici.
9. Il Collegio è validamente costituito con la presenza di almeno due dei suoi componenti.
10. I Revisori, anche singolarmente, hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
11. I Revisori partecipano alle sedute del Consiglio Comunale riguardanti le deliberazioni del bilancio di previsione e del conto consuntivo, nonché a quelle per le quali la loro presenza viene richiesta dal Presidente del Consiglio Comunale.

Art. 106 - Il rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economico-finanziaria e attestati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
2. La Giunta, con relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
3. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale nei termini di legge con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati.



CAPO VI APPALTI E CONTRATTI

Art. 107 - Procedure negoziali

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permuta, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento per la disciplina dei contratti ed appalti improntato a criteri di rigorosa trasparenza e correttezza amministrativa.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa, indicante:
 - a) il fine che con il contratto s'intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.
3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Europea recepita o comunque vigente nel nostro ordinamento giuridico.
4. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il dirigente del settore competente per materia.

CAPO VII IL CONTROLLO DELLA GESTIONE

Art. 108 - Finalità

1. Con il regolamento di contabilità il Consiglio Comunale definisce le linee-guida dell'attività di controllo interno della gestione.
2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi, previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.
3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, deve assicurare agli organi di governo dell'Ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.
4. Per l'espletamento delle funzioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è costituito un apposito ufficio il cui funzionamento e la cui organizzazione sono disciplinati dal Regolamento per il funzionamento del Controllo di Gestione e del Nucleo di Valutazione.

TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 109 - Revisione dello Statuto

1. Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura prevista dalla legge.
2. Le proposte di cui al comma 1 del presente articolo sono sottoposte a parere degli organismi di partecipazione popolare, da richiedersi almeno trenta giorni prima dell'adunanza del Consiglio



Comunale. Entro lo stesso termine sono inviate in copia ai Consiglieri Comunali e depositate presso la segreteria Comunale, con pubblici avvisi di tale deposito.

3. Nessuna deliberazione di modificazione dello Statuto può essere adottata se non sia trascorso almeno un anno dalla sua entrata in vigore, fatti salvi gli adeguamenti previsti con l'entrata in vigore di leggi i cui principi costituiscono limite inderogabile ed abrogano le norme statutarie. In tali casi il Consiglio Comunale adegua lo Statuto nei termini stabiliti dalla legge.
4. La proposta di modificazione respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata se non è decorso almeno un anno dalla sua elezione.

Art. 110 - Norma transitoria

1. Sino all'entrata in vigore dei Regolamenti, limitatamente alle materie e discipline ad essi espressamente demandate, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, in quanto con esso compatibili.
2. Gli Statuti ed i Regolamenti delle Aziende e delle Società controllate o partecipate devono essere adeguate alle norme del presente Statuto entro 4 (quattro) mesi dalla sua entrata in vigore.

Art. 111 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo Regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.
4. Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
5. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.
6. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, i regolamenti predisposti dagli uffici competenti, ad eccezione dei regolamenti di contabilità e per la disciplina dei contratti da approvarsi nei termini previsti dalla legge.